

Comune di Murello

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

(IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23.12.1970 N. 1142, DELLA LEGGE
4.01.1990 N. 1, DELLA LEGGE REGIONALE 09.12.1992 N. 54, DELLA LEGGE
17.08.2005 N. 174 E DELLA LEGGE 2.04.2007 N. 40)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 29.04.2009

INDICE

Articolo 1 – definizione	
Articolo 2 – Attività consentite	
Articolo 3 – Requisiti per esercitare l'attività	
Articolo 4 – procedure di dichiarazione di inizio attività	
Articolo 5 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	
Articolo 6 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.	
Articolo 6 bis – Requisiti igienico sanitari per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente.	
Articolo 6 ter – Altre disposizioni igienico sanitarie	
Articolo 7 – Subingresso	
Articolo 8 – Chiusura ferie – Sospensione e decadenza . Cessazione	
Articolo 9 – Obbligo esposizione autorizzazione e/o Dichiarazione inizio attività, tariffe, orari.	
Articolo 10 – Vigilanza – Sanzioni	
Articolo 11 – Disposizione Finale.	
Allegato A) - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di estetista	
Allegato B) - Dichiarazione di inizio attività	
Allegato C) - Autocertificazione sui requisiti igienico-sanitari per l'apertura di esercizi di acconciatore e estetista.	

Art. 1 – Definizione

1. **Acconciatore.** L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005, n. 174, la Legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984, n. 735 nelle parti compatibili con la legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

2. **Estetista.** Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Allegato A alla legge ed al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Fanno parte dell'attività di estetista, ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, ivi compreso il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990, n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, la Legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2 – Attività consentite

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale attinente anche se regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi.

2. Le stesse attività possono essere svolte anche in locali di abitazione dell'esercente a condizione:

- che l'interessato presenti preventivamente denuncia di inizio attività al Comune, che per i locali sia presente l'idoneità igienico-sanitaria di cui agli articoli 6 e seguenti del presente regolamento;

- che l'esercente stesso consenta i controlli da parte degli organi competenti.

3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5. Le attività relative ad iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzate dagli Enti o dalle Associazioni del comparto non sono soggette a dichiarazione di inizio attività.

6. I trattamenti ed i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.

7. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche o affini, o altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si

applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 3 – Requisiti per esercitare l'attività.

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune di dichiarazione di inizio attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

a) requisito della regolare costituzione della società e dell'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;

b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (articolo 6 e seguenti);

c) requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi;

d) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:

– in caso di impresa individuale in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;

– in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci), in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133;

– in capo all'unico socio, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133;

– in capo ai soci accomandatari, in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133;

– in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda (socio o dipendente), in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133;

e) disponibilità dei locali;

f) superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 5.

2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di un'unica denuncia di inizio attività alle condizioni di cui al precedente articolo 2, purchè i locali siano distinti e separati.

In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione, ma in caso di subingresso di soggetto terzo vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività.

Articolo 4 – Procedure di dichiarazione di inizio attività

1. All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo n. 3, comma 1, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda i requisiti Igienico-Sanitari, la loro presenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica di cui all'allegato C) del presente regolamento.

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata in triplice copia, compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta (una copia viene custodita presso il Comune, una copia viene inviata all'ASL competente per territorio, una viene restituita al richiedente per ricevuta).

2. In caso di presenza di tutti i requisiti di cui all'art.. 3, comma 1, punti a), b),c), ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata, trascorsi 30 giorni dalla data

di presentazione della pratica al Comune, ovvero dal momento della verifica da parte dell'ASL, con esito favorevole, se antecedente ai 30 giorni, e previa comunicazione di effettivo inizio dell'attività da presentarsi in Comune.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.

Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi viene inviata rispettivamente all'ASL ed al Comune per lo svolgimento dell'attività di controllo delle stesse.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciature ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede sono assoggettati a dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell'art. 19 della Legge 21/1990 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando la modulistica di cui all'allegato B) e C) del presente regolamento.

Articolo 5 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.

1. Oltre ai requisiti previsti dall'articolo 3, per l'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a) acconciatori: metri 9 per un solo posto di lavoro, metri quadri 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti: metri 9 per posto di lavoro; si definisce posto di lavoro ogni poltrona/lettino.

2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idoneo ed apposito spazio d'attesa.

Articolo 6 – Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di acconciatore o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a metri 2,70;

b) superficie aero illuminazione non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento;

l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata di cui all'articolo 9 del D.P.R. 303/1996 e costruito secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, articolo 10).

c) nei locali, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve essere garantita la presenza di impianti di estrazione forzata dell'aria.

2. a) Nuove aperture e trasferimenti.

I servizi Igienici devono essere interni ai locali, in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in edifici storici soggetti a vincoli di norma esistenti e documentati anche i servizi igienici esterni ai locali, in comune con altre attività.

Se il servizio igienico è in comune, alla esplicita condizione che non sia in uso comune con alloggio occupato da civile abitazione e che gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.

b) Attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento e/o cambiamenti di titolarità.

Per i servizi igienici si consente il mantenimento della situazione già autorizzata.

Se il servizio igienico è in comune alla esplicita condizione che:

- il servizio igienico non sia in uso comune con l'alloggio occupato per civile abitazione;
- gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano posti in

capo all'esercente le attività disciplinate dal presente regolamento, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.

c) In caso di ampliamenti e/o di ristrutturazione edilizia (come definita all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'articolo 13 della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56) si applicano le specifiche previste alla precedente lettera a).

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile (ovvero che resista all'azione dei comuni detergenti e disinfettanti);
- le pareti ricoperte di materiale ben connesso, lavabile e disinfettabile fino a metri 1,50;
- dotati di lavandino all'interno e di una tazza wc.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di estetista e acconciatore, di antilatrina ventilata con porta.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46), delle Norme CEI ed UNI.

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati, qualora siano presenti lavoratori dipendenti o ad essi assimilati, deve essere richiesta deroga all'A.S.L. Competente per territorio ex articolo 8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere di materiale solido, ben connesso, liscio, impermeabile, lavabile e disinfettabile, che mantenga tale caratteristica nel tempo, le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a metri 1,80.

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla **fognatura nera o mista** nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso l'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati, seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al momento di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (bagno turco, sauna, idromassaggio, solarium, ecc) deve essere facilmente raggiungibile un campanello di chiamata a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

11. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impegnano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalle quali risulti la non contagiosità;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere ritenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio e asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.

Gli strumenti taglienti e/o aghi, destinati a venire a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o annessi cutanei, qualora non siano monouso, prima di essere riutilizzati devono subire i sotto indicati trattamenti di pulizia, sterilizzazione o disinfezione ad alto livello secondo la procedura e nell'ordine riportati; deve essere sottoposto immediatamente a tali trattamenti ogni altro strumento, come le forbici per il taglio dei capelli, che sia venuto accidentalmente a contatto con il sangue anche se in modo apparentemente insignificante. Conservare gli strumenti o disinfettati ad alto livello in appositi contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili fino alla nuova utilizzazione.

Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

E' obbligatoria in quanto indispensabile per il successo del trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

1) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale materiale organico presente e protegge il personale dall'esposizione a microrganismi presenti nel materiale organico; per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3:4 minuti.

2) Lavare e spazzolare con apposito spazzolini; tale operazione rimuove ed allontana eventuale materiale organico presente e riduce la carica microbica.

3) Sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta a perdere.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore:

-vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;

-a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;

-ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte).

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano

sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere composti che liberano il cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati.

h) è assolutamente vietato riutilizzare gli strumenti monouso; gli strumenti riutilizzabili non possono essere adoperati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente dare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec. Alla cappa e possibilmente con cappa chiusa; in caso di esercizi che non hanno dipendenti, l'obbligatorietà di disporre di una cappa o di altre idonee apparecchiature per l'aspirazione dei vapori è collegata con il tipo e le modalità di utilizzo (e frequenza) dei prodotti cosmetici impiegati. In ogni caso le modalità di lavorazione ed i relativi rischi vanno esplicitamente dichiarati sul documento di valutazione del rischio, sotto la completa responsabilità del gestore;

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;

t) tutti i prodotti cosmetici devono essere contenuti in recipienti etichettati secondo la normativa vigente;

u) gli addetti devono essere informati dei rischi specifici cui sono esposti e delle misure necessarie per prevenire i danni derivanti da tali rischi;

v) devono essere forniti agli addetti i necessari mezzi di protezione individuale, ad esempio guanti di vinile, di latex, di gomma secondo i diversi utilizzi durante le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature, idonei occhiali protettivi per utilizzo laser, ecc.

z) a salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;

- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni – avvertenze e avvisi di protezione – controindicazioni e cautele d'uso;

- devono essere forniti di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i

trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti , per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, ecc.

12. Il personale di minore età o in condizione di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967, n. 977.

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'articolo 14 – secondo comma, punto B, della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 13, assimilabile a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purchè rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta Legge Regionale 13/1990.

Qualora detti scarichi tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 7 – Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente.

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate previa dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 4 presso il domicilio dell'esercente e qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'articolo 6, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza;

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di metri 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico-sanitarie di cui all'articolo 6, devono essere rispettate;

Articolo 8 – Altre disposizioni igienico sanitarie

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. Competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L.

Articolo 9 – Subingresso

1. Il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, o urbanistico-edilizi, è subordinato ad una comunicazione da parte dell'interessato, il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), del precedente articolo 3, comma 1.

In ogni caso il requisito della qualifica professionale deve sussistere al momento della comunicazione di subentro anche qualora l'attività venga immediatamente posta in sospensione: in caso contrario non sarà consentita la valutazione amministrativa dell'autorizzazione. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la comunicazione, fatto salvo il rispetto delle norme igienico

sanitarie di cui agli articoli 6 e seguenti del presente regolamento.

I competenti Uffici comunali provvedono alle opportune verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, adottando gli opportuni provvedimenti in caso di dichiarazioni mendaci.

2. L'autorizzazione o denuncia di inizio attività in possesso del dante causa si intende decaduta alla data di trasferimento della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti comunicazione di subingresso entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, coloro che divengono titolari dell'azienda o gestori della stessa nel rispetto delle normative vigenti, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione professionale, qualora siano coniuge, figli maggiorenni o minorenni emancipati o tutore dei figli minorenni, o, in mancanza di questi, eredi legali che hanno ottenuto la titolarità o la gestione dell'azienda, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. A tal fine gli eredi devono presentare dichiarazione di inizio attività con contestuale nomina di un direttore tecnico qualificato entro 6 mesi dall'evento, in caso contrario si applicano le disposizioni riguardanti la decadenza per inattività dell'esercizio. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'esercizio dell'attività può essere proseguito in una delle forme previste dal presente regolamento.

Articolo 10 – Chiusura per ferie – Sospensione e decadenza – Cessazione

1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di 1 anno; della ripresa dell'attività deve essere data preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

5. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione/ripresa dell'attività) qualora:

- a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
- b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- c) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'eventuale autorizzazione.

Articolo 11 – Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari.

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio o la dichiarazione di inizio attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante

l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello comunicato al Comune.

Articolo 12 – Vigilanza – Sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza delle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da Euro 50 a Euro 500 nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

4. E' disposta l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la **prescritta autorizzazione o denuncia di inizio attività**. E' disposta la sospensione dell'esercizio delle attività autorizzate qualora siano esercitate senza personale in possesso del necessario requisito professionale. L'ordine di sospensione è revocato quando l'esercente nomina un nuovo soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda accettando l'incarico con apposita dichiarazione da inviare al competente ufficio comunale.

5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, è disposta la chiusura coattiva dell'esercizio.

Articolo 13 – Disposizione Finale

1. Il presente testo sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14 maggio 2002.